



COMUNE DI AGGIUS

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2025-2027 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n°118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1) I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D. Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- a) i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- b) il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- c) il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);

- d) tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2025-2027 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Esaminata la situazione di grave crisi che stanno attraversando le imprese, a seguito della congiuntura economica negativa che ha interessato e continua ad interessare il tessuto economico del Comune, l'amministrazione comunale ha stabilito di mantenere riduzioni di aliquota sui fabbricati di tipologia D (esclusi D1) e C3.

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 212.312,29		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 246.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p><i>Le aliquote 2024 sono confermate anche per l'anno 2025, considerando che le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote non sono ancora chiare ad oggi, in quanto la legge di bilancio 2020 ha previsto che, dal 2021, tale differenziazione sia possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto MEF del 07/07/2023, la cui applicazione è stata differita all'anno 2025 dall'art. 6-ter del D.L. 132/2023 (Decreto Milleproroghe).</i></p> <p><i>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in</i></p>		

	<i>comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</i>
--	---

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 241.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 250.105,00		
Gettito presunto previsto nel triennio	2025	2026	2027
	252.934,00	252.934,00	252.934,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p><i>Il piano finanziario 2022/2025, redatto con le regole del MTR-2 di Arera è stato validato dall'ente territorialmente competente nell'anno 2022 ma, nel 2024, in base alla delibera ARERA 443/2019 è stato oggetto di aggiornamento biennale 2024/2025. Per gli anni 2026/2027 è stata confermata la previsione 2025, nelle more dell'approvazione del PEF 2026/2029. Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.</i></p> <p><i>Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.</i></p> <p><i>La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.</i></p>		

	<p><i>Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.</i></p> <p><i>Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.</i></p> <p><i>È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</i></p> <p><i>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).</i></p> <p><i>È sempre penalizzato il conferimento in discarica.</i></p> <p><i>I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.</i></p> <p><i>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</i></p> <p><i>Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</i></p>
--	---

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 33.196,62		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 25.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p><i>Il comma 1 dell'art. 96 della Legge di Bilancio 2025 dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025. Per il triennio 2025/2027 si confermano le aliquote applicate nell'anno 2024.</i></p>		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 5.165,86		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 4.700,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<p><i>I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</i></p> <p><i>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2022 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</i></p>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe)		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Fondo di solidarietà comunale

La previsione riporta l’importo attribuito dal Ministero dell’Interno in sede di assegnazione per l’anno 2024 pari a € 224.106,36.

1.1. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2025-2027 non è stato considerato l’incremento legato al tasso di inflazione programmato; per il personale è stata prevista una spesa presunta per l’erogazione degli incrementi stipendiali derivanti dal futuro C.C.N.L.;
- delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuato assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede un accantonamento a bilancio di previsione, come evidenziato nella seguente tabella:

FASE	% DI ACCANTONAMENTO
------	---------------------

	2024	2025	2026
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO	100%	100%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al Responsabile del Servizio Finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE
102020	Tassa rifiuti
301040	Proventi acquedotto
301041	Proventi fognatura
301042	Proventi depurazione

Il metodo di calcolo del fondo è la media semplice.

Il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate è contenuto nello specifico allegato al Bilancio di Previsione 2025/2027.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D. Lgs. 267/2000:

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il **Fondo di riserva** di competenza è stato previsto per l'importo di € 19.617,45, nella misura dello 0,4556% delle spese correnti per l'anno 2025; è stato previsto per l'importo di € 19.619,25 nella misura dello 0,4559% per l'anno 2026 e per l'importo di € 19.617,81, nella misura dello 0,4559% per l'anno 2027; il 50% dovrà essere, comunque, riservato a spese indifferibili ed urgenti.

Per l'anno 2025 è stato, inoltre, stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 70.000,00, pari al 1,053% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n°267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione 2025/2027 sono stati previsti **accantonamenti** per indennità di fine mandato del Sindaco nell'importo di € 2.898,00 per gli anni 2025/2026/2027.

Nel bilancio di previsione 2025/2027 è stato previsto, per l'importo presunto di € 6.000,00 per l'anno 2025 e € 11.000,00 per gli anni 2026/2027, l'**accantonamento** di cui all'art. 104 del DDL di bilancio 2025 che introduce nuovi vincoli di finanza pubblica a carico delle autonomie territoriali.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente procederà nell'esercizio finanziario 2025 ad accantonare risorse nel Fondo di garanzia dei crediti commerciali, mediante variazione al bilancio, se le risultanze presenti sul Portale Piattaforma Crediti commerciali al 31/12/2024, una volta allineate con la contabilità dell'ente entro il 31 gennaio 2025, determineranno l'obbligo di procedere a detto accantonamento.

2) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°4 in data 29/04/2024, ed ammonta ad € 2.132.521,57. Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2024 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a € 2.876.449,93 come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio*

di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal DM MEF 01/08/2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- viene inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto) ;
- viene inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- viene inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati dal bilancio 2025/2027, resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

E' prevista l'applicazione al bilancio di previsione 2025 di una quota di € 2.392,84, dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto pari a 1/4 dell'importo dei fondi COVID non utilizzati (ristori specifici) oggetto di restituzione, in base a quanto stabilito nel D.M. Interno 19/06/2024 e nel Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze per cui la restituzione dei fondi COVID ricevute in eccesso deve essere effettuata necessariamente in quote costanti in ciascuno degli anni 2024/2025/2026 e 2027 al fine di assicurare la copertura annuale del fondo di cui all'art. 1, comma 508, della Legge 30/12/2023 n. 213 e pertanto non può essere effettuata in una unica soluzione. Le quote confluite nell'avanzo vincolato dovranno essere applicate solo alla prima annualità del bilancio di previsione e per un importo pari ad un quarto della quota vincolata nel risultato di amministrazione che dovrà quindi ridursi annualmente con evidenza nel prospetto Allegato a2) del rendiconto.

In base al DLgs.118/2011, se al bilancio di previsione si applica una quota di avanzo vincolato, nella Nota integrativa al bilancio deve essere inserito l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto come segue:

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolata

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti esercizio 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Vincoli derivanti dalla legge											
402060/0	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	208132/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FINANZIATO CON QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE	848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,14	0,00
402061/0	PROVENTI DA IMPIANTI EOLICI	201252/0	OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATE CON PROVENTI DA IMPIANTI EOLICI	85.155,15	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155,15	0,00
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)				86.003,29	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	2.003,29	0,00

Vincoli derivanti da Trasferimenti											
	CONTRIBUTO RAS SUSSIDI LEGGI DI SETTORE		CONTRIBUTO RAS SUSSIDI LEGGI DI SETTORE	30.405,16	0,00	22.151,97	0,00	0,00	0,00	8.253,19	0,00
	CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE VALLE DELLA LUNA L.R. 37		CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE VALLE DELLA LUNA L.R. 37	6.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,49	0,00
	CONTRIBUTO RAS COMPUTER SUL BANCO		CONTRIBUTO RAS COMPUTER SUL BANCO	21.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.282,05	0,00
	CONTRIBUTO RAS POVERTA' ESTREME FAMIGLIE NUMEROSE		CONTRIBUTO RAS POVERTA' ESTREME FAMIGLIE NUMEROSE	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00
	CONTRIBUTO RAS POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		CONTRIBUTO RAS POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	CONTRIBUTO RAS SOSTEGNO LOCAZIONI 2018		CONTRIBUTO RAS SOSTEGNO LOCAZIONI 2018	3.736,69	0,00	3.436,91	0,00	0,00	0,00	299,78	0,00
	CONTRIBUTO RAS LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI		CONTRIBUTO RAS LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	4.118,97	0,00	2.539,59	0,00	0,00	0,00	1.579,38	0,00
	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA TUTELA DEI CENTRI STORICI		CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA TUTELA DEI CENTRI STORICI	78.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.423,52	0,00
	PROVENTI DA ENERGIA EOLICA		PROVENTI DA ENERGIA EOLICA	211.447,15	0,00	211.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto RAS Iscol@		Progetto RAS Iscol@	6.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,20	0,00
201034/0	CONTRIBUTO STATALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	104232/0	SPESE PER POLITICHE DELLA FAMIGLIA	17.431,99	0,00	4.684,37	0,00	0,00	0,00	12.747,62	0,00
201036/0	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI		Ristori agevolazioni TARI 2021	9.571,39	0,00	2.392,84	0,00	0,00	0,00	7.178,55	2.392,84
201037/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	108230/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIAMENTO STATALE	24.141,59	0,00	24.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201040/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI SOCIALI	110416/0	CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI SOCIALI	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00
201041/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SEGRETARIO COMUNALE	101242/0	TRASFERIMENTO QUOTA RIPARTO SPESE RETRIBUZIONE SEGRETARIO - FINANZIAMENTO STATALE	13.333,00	0,00	13.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202104/0	CONTRIBUTO RAS SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 ART 11	110468/0	SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 ART.11	1.503,50	0,00	1.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202105/0	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RECUPERO EDIFICI STORICI - L.R. 29/98	109131/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI LAVORI RECUPERO EDIFICI STORICI	73.527,58	0,00	44.727,58	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00

TOTALE RISORSE VINCOLATE (h+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5))	1.045.561,94	0,00	579.569,44	0,00	0,00	0,00	465.992,50	2.392,84
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)							0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)							0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)							0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)							0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)							0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)							0,00	
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)							2.003,29	
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)							390.913,50	
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)							73.075,71	
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)							0,00	
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)							0,00	
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-l) ⁽¹⁾							465.992,50	

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

3) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nel triennio 2025-2027 sono previsti i seguenti investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Programma triennale OO.PP	270.000,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	660.000,00	190.000,00	190.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2024 E PRECEDENTI			
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	660.000,00	190.000,00	190.000,00
di cui			
<i>Titolo 2.04.06</i>	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
-----------	-----------	-----------	-----------

Alienazioni			
Contributi da altre A.P.	520.000,00	50.000,00	50.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Altre entrate Titolo IV e V (contrazione mutuo CDP e alienazione beni immobili)			
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate ad investimenti			
FPV di entrata parte capitale			
Entrate reimputate da esercizi precedenti a finanziamento Investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	660.000,00	190.000,00	190.000,00
MUTUI TIT. VI			
TOTALE	660.000,00	190.000,00	190.000,00

4) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5) GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Al 1° gennaio 2025 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE	SITO WEB
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA		Vedi allegato
ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA	0,13%	Vedi allegato
ABBANO S.P.A.	0,01%	Vedi allegato

7) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

1) Il Responsabile del Servizio Finanziario, relativamente al Servizio Idrico Integrato, premesso che:

- con Legge Regionale 17 ottobre 1997, n°29, la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della L. 1° maggio 1994, N°36, cosiddetta “*Legge Galli*”, ha istituito il Servizio Idrico Integrato, ha previsto che il territorio regionale sia delimitato in un unico ambito territoriale ottimale (ATO) e ha stabilito che i confini territoriali di tale ambito siano quelli della Regione Sardegna con un unico gestore e un’unica tariffa. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell’ambito territoriale ottimale hanno il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue. A tal fine i Comuni e le Province della Sardegna, in data 25 settembre 2003 hanno costituito un consorzio obbligatorio, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità d’ Ambito con il compito di attuare la riforma e di regolare il nuovo sistema organizzativo delle diverse attività del ciclo delle acque;
- con l’affidamento “in house” del Servizio idrico integrato ad un unico gestore ABBANO S.p.A., società a totale capitale pubblico locale, i cui soci sono tutti i Comuni della Sardegna, è stato avviato il processo di integrazione e riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, riguardanti anche tutte le gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico che ne subentra nell’attività svolta e nei contratti di fornitura ai clienti;
- con deliberazione 27 del 30/06/2022 il Comitato Istituzionale di Ambito ha riconosciuto la gestione esistente del Servizio Idrico Integrato in forma autonoma del Comune di Aggius ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis lettera b del D.Lgs. 152/2006
- che questo Comune Sezione Ufficio Tecnico non ha ancora ancora posto in essere gli atti relativi agli adempimenti di cui alla deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR e non ha predisposto lo Schema di convergenza né le tariffe da esso derivanti, segnala la necessità che il Comune – Sezione Ufficio Tecnico di procedere agli adempimenti suddetti, onde evitare l’incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Tiveddu Paola